

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3470 del 09/07/2021
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO e ACQUE SOTTERRANEE - SOCIETA' MINARDI PIUME SRL - VARIANTE NON SOSTANZIALE PER CHIUSURA DI UN POZZO SENZA VARIAZIONI DI PRELIEVO PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI LUGO (RA) PROCEDIMENTO N. RAPP0059/06RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3588 del 08/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno nove LUGLIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto:

**ACQUE DEMANIO IDRICO – ACQUE SOTTERRANEE - SOCIETA' MINARDI
PIUME SRL - VARIANTE NON SOSTANZIALE PER CHIUSURA DI UN POZZO
SENZA VARIAZIONI DI PRELIEVO PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA
SOTTERRANEA PER USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI LUGO (RA)
PROCEDIMENTO N. RAPP0059/06RN01.
IL DIRIGENTE**

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; a L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. DET-2021-221 del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Fabrizio Magnarello;

PRESO ATTO della domanda registrata al protocollo ARPAE PG/2021/26630 del 19/02/2021 con cui l’Azienda MINARDI PIUME SRL c.f. 02075270393 con sede legale nel Comune di LUGO (RA), ha chiesto la variante non sostanziale alla concessione rilasciata con determinazione DET-AMB-2019-4528 DEL 03/10/2019, per chiusura del pozzo 2 (codice risorsa RAA4277) in quanto non più utilizzabile e compromesso per intasamento dei filtri e parziale riempimento e l’integrazione dell’uso igienico e assimilati (antincendio) a quello industriale e igienico e

assimilati (servizi) del pozzo 1 (codice risorsa RAA4276), senza variazioni della quantità prelevata per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Lugo (RA) (codice Sisteb RAPP0059/06RN01);

– della comunicazione registrata al protocollo ARPAE PG/2021/95063 del 17/06/2021 con cui l'Azienda MINARDI PIUME SRL, comunica la fine lavori delle operazioni di chiusura e messa in sicurezza del pozzo risorsa RAA4277, come da prescrizioni inviate alla ditta con protocollo ARPAE PG/2021/52566 del 06/04/2021;

CONSIDERATO CHE:

– la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di variante, di cui alla determinazione DET-AMB-2019-4528 DEL 03/10/2019;

– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale e igienico e assimilati sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 90, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 2282,20 (euro 1808,80 con integrazione di euro 473,40 in data 28/08/2019);

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla variante non sostanziale della concessione richiesta da MINARDI PIUME SRL con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di variare la concessione rilasciata all'Azienda MINARDI PIUME SRL c.f. 02075270393 con sede legale nel Comune di LUGO (RA), salvo diritti di terzi, *per chiusura del pozzo 2 (codice risorsa RAA4277) e integrazione dell'uso antincendio al pozzo 1 (codice risorsa RAA4276) alla concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod Sisteb RAPP0059/06RN01 esercitato mediante n. 1 pozzo (RAA4276) senza aumento della quantità complessiva prelevata, avente le seguenti caratteristiche:*
 - *ubicato in comune di Lugo (RA) loc Via Tomba identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 95 mapp 127; coordinate UTM RER x: 731531 Y:924103;*
 - *profondità di metri 382;*
 - *utilizzo della risorsa ad uso industriale (per lavorazione piume grezze) e igienico e assimilati per servizi e antincendio;*
 - *portata massima di esercizio l/s 5;*
 - *volume complessivo annuo pari a mc/annui 114.844 (mc/annui 114750 a uso industriale, mc/annui 50 a uso servizi, 44mc/annui a uso antincendio);*
2. di stabilire che a seguito della chiusura del pozzo 2 (risorsa RAA4277) venga mantenuto invariato il volume massimo di prelievo dal pozzo 1 (risorsa RAA4276), come stabilito con determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-4528 DEL 03/10/2019;
3. di mantenere la scadenza della concessione al **31/12/2028**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 20/04/2021 (PG/2021/61247

del 20/04/2021 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite, che sostituisce quello approvato con DET-AMB-2019-4528 DEL 03/10/2019 ;

5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 2.277,63 euro.
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 2.282,20;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che la presente Determinazione sostituisce a tutti gli effetti la determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-4528 del 03/10/2019;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
10. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. di dare conto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al

Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Fabrizio Magnarello

Originale Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso industriale e igienico e assimilati rilasciata a MINARDI PIUME SRL C.F. 02075270393 (codice procedimento RAPPAA0059/06RN01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Pianura Alluvionale -Confinato Inferiore – codice 2700ER DQ2 PACI, avviene mediante n1 pozzo ubicato in comune di Lugo (RA) avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA4276, foglio 95 e mapp 127;
- coordinate UTM RER X:731531 Y:924103;
- profondità m 382 e diametro del pozzo pari a mm165;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso industriale (lavorazione piume) e igienico e assimilati (servizi e antincendio) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 5;
- volume annuo complessivo pari a mc114.844 (*mc/annui 114750 a uso industriale, mc/annui 50 a uso servizi, mc/annui 44 a uso antincendio*);

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il

diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.
4. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al **31/12/2028**.

1. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di

rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto:

- ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna;
- ad effettuare il monitoraggio in continuo del livello piezometrico di falda al fine di controllare l'andamento nel tempo del livello di falda a livello locale;
- a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- a trasmettere all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, i dati di volume e piezometria misurati, in formato elettronico editabile e mediante adeguate rappresentazioni diagrammatiche tempo/volumi/soggiacenza;
- a comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

Alla scadenza della concessione, in sede di eventuale richiesta di rinnovo di concessione, dovrà essere presentata una Relazione Tecnica a firma di professionista terzo di settore, che fissi i nuovi fabbisogni idrici sulla base dei risparmi conseguiti con la sostituzione degli impianti di lavaggio, delle esigenze di mercato e di sviluppo aziendale, in termini di consumi specifici in l/kg per tipo e quantità di piume lavorate e programmate come specificato in determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-4528 del 03/10/2019;

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà

riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa, un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In

alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

8. Responsabilità del concessionario: Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Osservanza di leggi e regolamenti: Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.